

N. 7266/2026 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

sezione II civile

Il Giudice nel procedimento *ex artt. 18 e 19 CCII* promosso da:

con il patrocinio dell'avv. SILVIA ZENATI
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/08/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Le società su indicate, con ricorso depositato il 3.7.2026 (nel rispetto del termine previsto dall'art. 19, comma 1, CCCII) hanno richiesto la conferma delle misure protettive e la concessione di misure cautelari nel contesto di una composizione negoziata di gruppo ai sensi dell'art. 25 CCII.

La competenza del Tribunale di Verona è giustificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 27 CCII, dal rilievo che tutte le società hanno sede nel circondario di Verona.

L'esistenza del gruppo ai sensi dell'art. 2 lett. h CCII, diretto dalla
è confermata dalle circostanze che: 1) tale società detiene la partecipazione
totalitaria della e la partecipazione di controllo (al 75 %) della
; 2) la società, la e la hanno stipulato il 3.5.22 e il
9.5.22 due contratti quadro di assistenza, con cui si prevede la direzione e
coordinamento della prima nei confronti delle seconde; 3) tali contratti sono sufficienti a
giustificare la configurazione del vincolo di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.
2497-*speties* c.c.; 4) peraltro, con verbale dell'assemblea di tutte le società del 7.8.2026

è stata confermata l'esistenza della direzione e coordinamento della nei confronti delle altre società.

Al ricorso, sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 19, comma 2, CCII.

Nessun creditore si è opposto alla richiesta di conferma delle misure protettive.

Il piano di risanamento indicato a base delle trattative prevede: una moratoria per 12/18 mesi di tutti i debiti finanziari a scadenza; il soddisfacimento integrale dei crediti già scaduti *ex art. 2751 bis cc* e quelli assistiti da privilegio mobiliare (enti previdenziali assistenziali); il soddisfacimento integrale dei crediti bancari con garanzia statale; lo stralcio dei crediti tributario (soddisfacimento di circa il 25% di capitale, interessi e sanzioni); lo stralcio dei crediti chirografari (soddisfacimento di circa il 20%).

La realizzazione di questo piano prevede movimenti finanziari tra le società del gruppo e la sua ristrutturazione, con la possibilità di operazioni straordinarie.

Tale circostanza giustifica la composizione negoziata di gruppo, fermo restando che come previsto dal punto 3.2, sezione III, del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 le soluzioni che in concreto saranno proposte e attuate devono tener conto dell'esigenza di evitare pregiudizi all'interesse dei creditori delle singole imprese.

Il presupposto necessario per la conduzione delle trattative in buona fede sulla base del piano di risanamento prospettato consiste nella rappresentazione del "valore di liquidazione" ovvero della soddisfazione che i creditori riceverebbero in caso di alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie il valore di liquidazione è stato già rappresentato dalle società ricorrenti.

L'esperto, con parere depositato il 28.7.26 e integrato il 5.8.26, ha affermato la sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive, in funzione del programma di risanamento di gruppo e del contenuto delle trattative preannunciate dalla ricorrente, pur esponendo delle criticità, che possono essere monitorate e superate nel corso delle trattative stesse.

Il ricorso per la conferma delle misure protettive può essere quindi accolto, con richiamo per *relationem* delle considerazioni espresse dall'esperto.

Le società ricorrenti hanno anche chiesto le seguenti misure cautelari individuali così riassumibili: 1) sospensione degli obblighi di pagamento derivanti dai contratti bancari di finanziamento (a vario titolo); 2) inibitoria degli strumenti di autotutela

contrattuale da parte degli istituti di credito; 3) inibitoria dell'escussione delle garanzie personali da parte degli istituti di credito; 4) inibitoria dell'escussione delle garanzie pubbliche () da parte degli istituti di credito); 5) inibitoria dell'azioni esecutive sulle partecipazioni dei soci garanti; 6) inibitoria della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi e al CRIF.

Le richieste di concessione delle misure cautelari sub 1) non possono essere accolte, poiché tali misure determinerebbero una rimodulazione del sinallagma contrattuale in corso di esecuzione per intervento giudiziale, non consentita allo stato da alcuna disposizione di legge (come invece è avvenuto in passato con l'art. 10, comma 2, DL n. 118/21). Inoltre, le richieste così come formulate incontrano un limite generale della tutela cautelare, connesso alla sua provvisorietà, ovvero quello di non determinare effetti irreversibili. Ed infatti, a fronte della sospensione unilaterale delle obbligazioni contrattuali, non è previsto come possa e debba essere ripristinata al termine della stessa l'alterazione temporanea del sinallagma imposta alla controparte.

Le richieste di concessione delle misure cautelari sub 2) non possono essere accolte per carenza di interesse, poiché l'art. 18 comma 5 CCII già garantisce alla parte, a fronte della conferma delle misure protettiva, una tutela legale inibitoria degli strumenti di autotutela contrattuale da parte dei creditori. Al limite, delle misure cautelari potrebbero giustificarsi in caso di condotte dei creditori, poste in essere in violazione della suddetta norma, ma non certo in via preventiva ed astratta.

Le richieste di concessione delle misure cautelari sub 3) non possono essere accolte, poiché: -) in primo luogo, l'escussione della garanzia personale potrebbe essere neutra ai fini della composizione, determinando la sostituzione del garante al creditore, e, d'altra parte, non è allegata l'intenzione dei garanti di mettere a disposizione del piano di risanamento beni componenti il proprio patrimonio; -) in secondo luogo, anche questa tipologia di tutela cautelare rischia di incontrare il limite della determinazione di effetti irreversibili, posto che la posizione dei creditori delle ricorrenti potrebbe essere irreversibilmente pregiudicata a vantaggio dei creditori personali dei garanti; -) in terzo luogo, manca qualsiasi allegazione sulla condizione patrimoniale dei garanti.

Le richieste di concessione delle misure cautelari sub 4) non possono essere accolte, poiché, se è vero che in questo caso l'escussione della garanzia non sarebbe neutra (per il carattere privilegiato del credito da regresso del garante pubblico) e non vi

sarebbe la controindicazione dei creditori personali del garante, è altrettanto vero che le trattative possono coinvolgere anche il garante pubblico per il tramite della banca garantita. Ed infatti, la parte VI delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia prevede espressamente che le banche possano (e debbano) trasmettere le proposte transattive, formulate anche nel contesto della composizione negoziata, con conseguente sospensione dei termini di escussione della garanzia. A fronte di tali previsioni, una misura cautelare inibitoria in tanto può essere ammessa, in quanto sia pronosticabile in concreto una violazione dell'obbligo di partecipare alle trattative secondo buona fede da parte dell'istituto di credito (che non coinvolga il garante pubblico nelle trattative avviate dal creditore). Nel caso di specie, tuttavia, manca qualsiasi allegazione sotto questo profilo.

Le richieste di concessione delle misure cautelari sub 5) non possono essere accolte, poiché, a prescindere dal fatto che il rischio paventato (quello del pregiudizio alla *governance* della società) si potrebbe comunque verificare in caso di azioni dei creditori individuali dei soci, manca qualsiasi allegazione sulla concretezza del rischio stesso (ovvero sull'avvio di azioni per la costituzione del titolo esecutivo nei confronti dei soci).

Infine, anche le richieste di concessione delle misure cautelari sub 6) non possono essere accolte, atteso che: -) la classificazione dei crediti e le conseguenti segnalazioni alla Centrale Rischi costituiscono obblighi normativi per gli istituti di credito, regolati dalla Circolare n. 139/1991 Circolare n. 272/2008; -) è pur vero che in tali circolari mancano previsioni relative alle regole di comportamento in caso di composizione negoziata (essendo presi in considerazione solo gli strumenti di regolazione della crisi), ma è altrettanto vero che il CCII si è limitato a prevedere l'esclusione di una riclassificazione del credito bancario per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata (art. 16, comma 5), ma non anche una deroga all'obbligo classificazione e segnalazione in presenza dei presupposti previsti dalle suddette circolari; -) le misure cautelari richieste, quindi, avrebbero l'effetto di impedire l'adempimento di un obbligo normativo; -) in ogni caso, non sussiste il pericolo allegato a fondamento delle richieste; -) ed infatti, le ricorrenti hanno giustificato le istanze cautelari con l'esigenza di evitare un pregiudizio alla credibilità commerciale rispetto ai fornitori, ma la condizione complessiva delle parti può essere agevolmente conosciuta

da chiunque entri in rapporti con esse, in ragione del regime di pubblicità che caratterizza la composizione negoziata a fronte della richiesta di misure protettive.

P.Q.M.

1) conferma le misure protettive richieste ex art. 18 CCII con conseguente divieto per tutti i creditori, ad eccezione dei lavoratori: a) di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della

o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; b) acquisire diritti di prelazione non concordati;

2) stabilisce la durata delle misure protettive in 120 giorni con decorrenza dalla pubblicazione dell'istanza nel registro per le imprese e quindi fino al 1°.12.2026;

rigetta le istanze cautelari.

Verona 12.8.26